



## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE INTEGRAZIONE ODV**

In data 5 giugno 2019 alle ore 21.00 presso la sede operativa in Via Compans, 3 a Carrè (VI) si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci per discutere e deliberare, come da convocazione inviata in data 20 maggio 2019 sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Modifica dello Statuto come previsto dal D.Lgs. 117/2017**

La Presidente Maria Grazia Bettale dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Consigliere Fabio Sassaro.

La Presidente constata che sono presenti n. 22 persone delle quali 11 per delega (su un totale di n. 34 ammessi al voto) pertanto, l'Assemblea è validamente costituita nel pieno rispetto del quorum previsto.

La Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno "Modifica dello Statuto come previsto dal D.Lgs. 117/2017", evidenziando le motivazioni che ne hanno reso necessario l'adeguamento al fine di ottemperare a quanto obbligatoriamente previsto dalla Riforma del Terzo Settore D.Lgs.117/2017.

Si dà pertanto lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo.

A conclusione della lettura dei 32 articoli la Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dalla Presidente

Il nuovo testo dello Statuto Sociale integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato alla Presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea incarica la Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo l'esenzione dell'imposta di registro e di quella di bollo, come previsto dall'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Non essendovi altro da deliberare, la Presidente chiude la seduta alle ore 22.30, previa stesura del presente verbale, lettura, approvazione all'unanimità e sottoscrizione.

Il Segretario  
Fabio Sassaro

*Fabio Sassaro*

La Presidente  
Maria Grazia Bettale

*Maria Grazia Bettale*



### **ART. 1 - Denominazione e sede**

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "INTEGRAZIONE ODV", assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Il logo dell'Associazione è costituito dalla "/" in carattere corsivo, il cui puntino è al centro di un fiore, con la parola INTEGRAZIONE scritta in basso. Parola e disegno sono in blu; il fondo è giallino; fra i petali bianchi uno è azzurro; il centro del fiore è giallo.

L'Associazione ha sede legale in Carrè (VI) Piazza IV Novembre, n.5 presso il Municipio.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **ART. 2 - Statuto**

L'Associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3 - Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

### **ART. 4 - Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### **ART. 5 - Finalità e Attività**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e persegue finalità di promozione e tutela del diritto all'integrazione e alla riabilitazione delle persone con disabilità prevalentemente minori nella scuola e nella società.

L'Associazione mette al centro la persona ed il suo progetto di vita.

L'integrazione è un diritto di ogni persona con disabilità ed è un obiettivo perseguibile in modo costantemente dinamico. Essa necessita del dialogo e della compenetrazione di intenti ed interventi di tutte le agenzie educative e riabilitative che ruotano attorno al minore e al suo progetto di vita: famiglia, scuola, servizi riabilitativi, referenti del tempo libero.

Gli anni prescolari sono i più importanti per l'apprendimento del bambino e per la corretta impostazione del problema disabilità da parte della famiglia.

L'Associazione si propone come stimolo e punto di riferimento, onde intraprendere corrette relazioni di dialogo e collaborazione con le altre parti in causa.

L'integrazione considera ogni tipologia di disabilità; si fonda e si arricchisce dell'apporto di esperienza specifica di ognuno, quale strumento operativo. Essa si avvantaggia pertanto della messa in rete di ogni esperienza od utile informazione a beneficio della collettività.

La riabilitazione, l'educazione e l'istruzione delle persone con disabilità deve considerarsi un dovere civile di tutta la comunità umana, nonché un investimento finalizzato a contenere il danno provocato dalla menomazione, oltre all'apprendimento della maggiore autonomia possibile per la futura vita adulta.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- opera di informazione, di formazione o di proposta presso tutte le parti in causa: famiglia, scuola, servizi riabilitativi, Enti Locali e altre Associazioni. In particolare l'informazione privilegerà le esperienze che positivamente vengono condotte a livello sia nazionale che locale;
- opera di vigilanza e verifica dell'applicazione delle norme ed accordi di legge che regolano l'istruzione e la riabilitazione dei disabili, onde favorire le pari opportunità di accesso ai servizi e ai benefici in tutto il territorio di riferimento;
- invio alle scuole, agli enti locali, alle unità riabilitative pediatriche, ed ai genitori del

territorio di riferimento dei fogli informativi riguardanti le disposizioni legislative, le esperienze più significative raccolte dal panorama nazionale ed internazionale, nonché le esperienze positive locali di genitori, insegnanti, riabilitatori, amministratori;

- organizzazione di iniziative di dibattito, formazione e informazione sui temi legati alla disabilità, in costante dialogo e collaborazione con tutte le associazioni locali che si interessano di persone con disabilità e con le più significative associazioni e comitati a livello nazionale, anche tramite strumenti informatici come il sito web fruibile da tutti coloro che desiderano informazioni rispetto alle nostre iniziative e a quanto attiene i collegamenti nazionali con altri siti web che si interessano di disabilità.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

#### **ART. 6 - Ammissione**

Sono associati i genitori, in quanto primi educatori dei propri figli, nonché principale parte in causa nella loro integrazione scolastica e sociale e tutte le persone fisiche che hanno a cuore l'integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità e ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

#### **ART. 7 - Diritti e doveri degli associati**

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 30;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..

Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **ART. 8 - Qualità di volontario**

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

#### **ART. 9 - Perdita della qualifica di socio**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo (con ratifica da parte dell'assemblea) e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### **ART. 10 - Gli organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati
  - Consiglio Direttivo
  - Presidente
  - Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
- Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### **ART. 11 - L'Assemblea**

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

### **ART.12 - Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art. 28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica l'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

### **ART. 13 - Convocazione**

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

### **ART. 14 - Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

#### **ART. 15 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 16 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 5 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 4 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- disciplina l'ammissione e la non ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 17 - Il Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 18 - Organo di controllo**

L'organo di controllo, anche monocratico è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 19 - Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **ART. 20 - I beni**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione e sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 21**

##### **Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 22 - Bilancio**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale.

#### **ART. 23 - Bilancio sociale**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **ART. 24 - Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

#### **ART. 25 - Personale retribuito**

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 26 - Responsabilità ed assicurazione degli associati**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 27 - Responsabilità della Associazione**

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **ART. 28 - Assicurazione dell'Associazione**

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

#### **ART. 29 - Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 30 - Libri sociali**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 31 - Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **ART. 32 - Norma transitoria**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del

D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente Statuto annulla e sostituisce ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione incompatibile o in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci nella riunione del 5 giugno 2019.

La Presidente

Maria Grazia Bettale

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO  
Amelia Michela



ESTREMI DI REGISTRAZIONE  
Data 23/06/19 Serie 3 n° 2103  
Imposta di trascr. € quinta  
Totale imposta €

0,00 **T5G19L002103000CC**  
 codice identificativo  
 0,00 per eventuali adempimenti successivi

0,00

TOT. SOGG.: 1      TOT. NEG.: 1

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO  
Anna Michela



